FABRIZIO CALLAIOLI

IL CODICE PENALE DEL PRINCIPATO DI PIOMBINO E IL SUO TEMPO

SOMMARIO**: 1. Premessa. - 2. Situazione storico sociale in cui si inserisce il codice e sua genesi. - 3. Peculiarità determinate dalle condizioni socio ambientali. - 3.1. I lavori forzati. - 3.2. I Giudici di Pace. - 4. Modernità e contraddizioni nel lavoro del Vidau. - 5. Ruolo del Vidau. - 6. Conclusioni.**

1. *Premessa*. - Il codice penale di Piombino si presenta ricco di peculiarità, interessanti sia per gli orientamenti giuridici seguiti dal suo autore Vidau, sia per i legami che spesso collegano le scelte normative alle esigenze socio economiche della popolazione[(1)]. Possiamo trovare tracce di tutto ciò in ogni parte del codice, in quella generale, in quella speciale e nella processuale, ma ho voluto soffermarmi ad analizzare la prima poiché ritengo che vi si possano trarre maggiori spunti per delineare il senso storico del codice. Per riuscire appieno in questo intento sarà però necessario ripercorrere alcune tappe della storia giuridica di Piombino e dell'iter formativo del codice penale, altrimenti i significati che, come dicevo, si possono elaborare analizzando la parte generale, risulterebbero incomprensibili.

2. *Situazione storico sociale in cui si inserisce il codice e sua genesi*. - Per tutto il XVIII Secolo, anche quando i funzionari francesi presero possesso dello Stato piombinese, la popolazione versò in condizioni di estrema arretratezza economica[(2)]: l'isolamento commerciale dello Stato, il disinteresse dei regnanti e il regime giuridico del latifondo, che non aveva risentito affatto delle riforme attuate nel resto della Toscana, avevano gettato il territorio in uno stato di estremo degrado demografico ed economico[(3)]. Le riforme leopoldine, che avevano ristrutturato la proprietà agraria liberandola da pesi e vincoli di natura feudale, si erano fermate ai confini del Principato, i cui fondi continuavano ad essere oberati da vari pesi e servitù, a tutto svantaggio di un utile ammodernamento dell'agricoltura.

Se a questo aggiungiamo l'insalubrità del territorio, ancora paludoso e infestato dalla malaria[(4)], e la scomparsa quasi totale di una marina mercantile, è facile intuire le cause del decremento demografico della parte continentale dello Stato[(5)].

Elisa Bonaparte e Felice Baciocchi, allorché nel 1805 presero possesso del Principato, si resero conto immediatamente delle caratteristiche che facevano di Piombino e della sua popolazione uno Stato bisognoso di attenzioni eccezionali. Ne sono prova le tante

---

(1) Come avremo modo di analizzare meglio in seguito, nelle pagine di presentazione del codice al Principe Baciocchi, è lo stesso Vidau ad affermare chiaramente che molte delle sue scelte sono state determinate dalle condizioni della popolazione.

(2) Esemplare a questo proposito una lettera che i Padri Anziani scrissero alla Principessa Boncompagni nel 1736, supplicandola di operare qualche intervento nel territorio del suo Stato e nella sua capitale Piombino, ridotta ormai ad un cumulo di macerie abitate da qualche centinaio di persone, e soprattutto chiedendole di porre fine ai soprusi compiuti dai suoi emissari, in Archivio di Stato di Firenze (A. St. Firenze), Piombino n.643bis, inserto n.19.

(3) A. St. Firenze, Principato di Piombino, contratti e contabilità, n.676 fasc.d; da questo documento sappiamo che nel 1791 la parte continentale del Principato era popolata da 2063 abitanti, e la città di Piombino da soli 694. Sull'argomento è di grande utilità anche la relazione fatta dal marchese Ascanio Mansi di Lucca, il quale venne a Piombino nel 1807 al seguito dei Principi Baciocchi e stese un «Progetto per migliorare lo Stato di Piombino», in Archivio di Stato di Lucca (A. St. Lucca), Carte Mansi, 2, n.73.

(4) Cfr. «Osservazioni sul Principato di Piombino», A. St. Lucca, Carte Mansi.

(5) P. GHELARDONI, *Piombino. Profilo di Storia Urbana*, Pacini, Pisa, 1977. In argomento cfr. anche M. BERTI, *La situazione economica e sociale del Principato di Piombino all'inizio del governo dei Baciocchi*, in *Populonia e Piombino in età medievale e moderna*, convegno di studi (Populonia, 28-29 maggio 1993) Pacini, Pisa, 1996.

innovazioni e i progetti che i Principi realizzarono durante i pochissimi anni del loro governo[6].

In questo contesto non sfuggì certo all'attenzione dei regnanti il sistema giudiziario, rimasto ancorato agli antichi statuti comunali[7], praticamente avulso dallo sviluppo del diritto comune del resto d'Italia. Iniziò quindi per Piombino una stagione di riforme che attraversò tutte le branche del diritto e, non ultimo, anche il diritto penale fu oggetto di importanti quanto interessanti riforme.

I Baciocchi, che governavano anche il Principato di Lucca, nel maggio 1807 nominarono l'avvocato corso Giovanni Antonio Frediano Vidau Commissario Generale presso il Tribunale di Revisione e Cassazione[8], giudice sedente in Lucca e deputato a svolgere le funzioni di Cassazione per le sentenze emesse sia dai giudici di Piombino sia da quelli di Lucca[9]. La nomina di Vidau, in quel periodo Presidente dei Tribunali dell'Isola d'Elba, era frutto di una strategia tesa a modernizzare e soprattutto francesizzare le istituzioni e la cultura dei paesi occupati dalla Francia. In quest'ottica, al Ministro della Giustizia di Lucca, Luigi Matteucci, insigne giurista e rappresentante dell'aristocrazia lucchese, fu affiancato un soggetto quale Vidau, per certi versi più conservatore di Matteucci, ma sicuramente più affidabile nell'operazione di trasformazione delle istituzioni lucchesi in direzione di un modello adeguatamente vicino a quello della Francia. Mi limito soltanto a citare alcuni degli episodi in cui le istanze della tradizione locale e quelle riformiste dei bonapartisti si confrontarono attraverso le persone di Vidau[10] e Matteucci: i parroci, per volontà del funzionario corso e contro quella dell'Arcivescovo di Lucca, diventarono ufficiali di stato civile nell'ambito della riforma dello stato civile e del matrimonio -da non trascurare che Vidau era anche incaricato della vigilanza dei conventi di monache-[11]; Vidau fece abrogare il codice di procedura civile dei principati di Lucca e Piombino, nonostante il

---

[6] Cfr. *Il Principato Napoleonico dei Baciocchi, Riforma dello Stato e società*, atti del convegno internazionale (Lucca 10-12 maggio 1984), a cura di Vito Tirelli, Pacini Fazzi, Lucca, 1986; cfr. anche N. TAVERA, *Elisa Bonaparte Baciocchi Principessa di Piombino*, Giuntina, Firenze, 1982.

[7] Cfr. R. DEL GRATTA, *Giovan Battista De Luca e gli Statuti di Piombino*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1985: nell'intento di tutelare la proprie prerogative, gli Anziani di Piombino si erano sempre opposti a qualsiasi tentativo dei Signori o dei Principi di modificare gli statuti duecenteschi, con la conseguenza che fino al XIX Secolo vennero applicati subendo pochissime modifiche. L'adattamento della giustizia al mutare dei tempi si ebbe quindi quasi solo mediante le riforme del breve e l'opera interpretativa dei giudici.

[8] A. St. Lucca, Gran Giudice, decreto n.226 del 16 maggio 1807. La funzione principale del Commissario Generale era quella di Procuratore Generale presso il Tribunale di Revisione e Cassazione, come del resto tutti i Commissari del Principe, che rivestivano il ruolo di Pubblico Ministero presso i vari Tribunali ed erano subordinati gerarchicamente al Vidau.

[9] Il comune Giudice di Cassazione, fatta eccezione per alcune circostanze di trascurabile importanza come la previsione che certe pene dovessero espiarsi presso gli istituti di Piombino, era l'unico importante legame tra la Giustizia penale lucchese e quella piombinese, cfr. F. CALLAIOLI, *Rapporti fra il codice penale di Lucca e il codice penale di Piombino,* in *Codice penale per il Principato di Lucca (1807)* a cura di S. VINCIGUERRA, Padova, Cedam, 1999.

[10] Sulla vita di Vidau cfr. F. O. RENUCCI, *Storia di Corsica*, Fabiani Bastia, 1833; P. DINELLI, *Il corso Vidau commissario generale dei Principi Baciocchi a Lucca*, in *Archivio Storico di Corsica,* a. VIII (1932), fasc.2, 237-246; A. ROVERE, *Frediano Vidau: itineraire d'un contre-revolutionnaire* in *Codice penale per il Principato di Lucca (1807)* cit. Sui rapporti fra Matteucci e Vidau cfr. G. TORI, *Ideologie e Riforma nei lavori del Consiglio di Stato e del Senato,* in *Il Principato Napoleonico dei Baciocchi (1805-1814) Riforma dello Stato e Società* cit.; F. COLAO, *Luigi Matteucci, un giurista progettatore di codici in una terra di ius commune* in *Codice penale per il Principato di Lucca (1807)* cit., nello stesso volume vedi anche CALLAIOLI, *Rapporti tra il codice penale di Lucca e il codice penale di Piombino.*

[11] DINELLI, *Il corso Vidau commissario generale dei Principi Baciocchi a Lucca*, cit., cfr. anche S. BONGI, *Inventario del R. Archivio di Stato in Lucca*, Lucca, 1880, vol.III, 225 e 390.

parere negativo del suo autore Matteucci, per porre in vigore quello francese[12]; lo stesso Vidau fece anche parte della commissione che si occupò della riforma, e spesso abolizione, dei benefici semplici laici[13].

Queste precisazioni sulla figura del Vidau, sulle cui funzioni torneremo in seguito, per dare il senso del ruolo di cui lo avevano investito i Baciocchi nella realizzazione delle varie riforme progettate sia per rinnovare i loro Stati sia per avvicinarli alla Francia[14].

Anche a Piombino infatti il disegno dei Principi produsse effetti a 360° gradi[15]; oltre ad innumerevoli riforme, come quella, già detta per Lucca, sullo stato civile, ve ne furono alcune assolutamente significative della volontà di legare sempre più Piombino alla Francia; solo per fare un esempio ricordo lo smembramento della diocesi di Populonia e Massa Marittima per unire i comuni del Principato di Piombino alla diocesi di Ajaccio[16].

In questo processo il Vidau fu coinvolto in prima persona e, dopo aver redatto un codice rurale, che egli stesso definiva somigliante a quello francese[17], fu incaricato di redigere il nuovo codice penale del Principato. A dire il vero, inizialmente, il Commissario Generale non dimostrò molta convinzione nel compito ricevuto dai Baciocchi, soprattutto perché dalla Francia giungevano notizie della prossima promulgazione del codice penale per l'Impero Francese. Ne riceviamo testimonianza da un lettera scritta da Vidau ad un funzionario del Principe, nella quale, dopo aver giustificato i ritardi nel provvedere alla redazione del codice, spiegando dei molti impegni che lo affaticavano in quel periodo, dichiara apertamente che lo scrivere un codice appositamente per Piombino gli sarebbe sembrato perdere inutilmente il suo tempo, proprio perché se ne annunciava la pubblicazione di uno per tutto l'impero[18].

---

[12] Relativamente al Principato di Lucca cfr. BONGI, *Inventario,* cit., vol. IV, 4. Relativamente al Principato di Piombino cfr. Archivio Storico di Piombino (A. Sto. Piombino), Comune di Piombino, n.51, 205. Testimonianze della polemica tra Matteucci e Vidau sul codice di procedura civile si trovano in A. St. Lucca, Segreteria di Stato e di Gabinetto, n.60, fasc.IV e n.61, fasc.I.

[13] BONGI, *Inventario,* cit., vol.III, 408.

[14] In data 31 maggio 1807 Vidau fu nominato anche Consigliere di Stato Onorario. A. St. Lucca, Gran Giudice, decreto n.238. Non sarà superfluo ricordare che Vidau aveva anche redatto il codice penale di Lucca, *Codice penale per il Principato di Lucca (1807)* cit.

[15] Fra le innumerevoli riforme meritano menzione, oltre naturalmente l'applicazione dei codici civili e di commercio dell'Impero, alcuni provvedimenti: il decreto imperiale con cui i bastimenti piombinesi venivano equiparati giuridicamente ai francesi (in A. Sto. Piombino, Comune di Piombino, n.51, 189) e il decreto del 4 febbraio 1809 con cui si abrogavano le leggi doganali dei Principati di Lucca e Piombino e si sostituivano con quelle francesi (in A. Sto. Piombino, Comune di Piombino, n.51, 208).

[16] A. St. Firenze, Piombino, Decreti riguardanti affari ecclesiastici e le Confraternite, F.393 bis, fascio IV, lett.B. Quando si parla dei comuni del Principato di Piombino si fa sempre riferimento a quelli della parte continentale, dato che la parte insulare dello Stato, e principalmente l'Elba, era già stata annessa direttamente alla Francia.

[17] A. Sto. Piombino, Comune di Piombino, n.51, 189. Vidau era un esperto di diritto agrario, tant'è che prima di redigere il codice rurale di Piombino -con annesso regolamento dei boschi e delle foreste- e il codice rurale di Lucca, aveva elaborato un progetto di codice rurale per la Corsica nell'ambito delle produzioni letterarie del 1803 della «Società d'istruzione pubblica del dipartimento del Golo», cfr. RENUCCI, *Storia di Corsica*, IX, 192, cit.

[18] A. St. Lucca, Segreteria di Stato e di Gabinetto, n.66, 69:

Monsieur le Colonnel

Je vous remercie de l'avis que vous m'avez donnè par votre lettre de hier. S.A. a raison d'etre étonnée que je n'aie pas encore terminé le travail du code penal puor Piombino, dont elle a eu la bonté de me charger; et je suis malgré cela excusable de ne l'avoir pas encore fait attendu que depuis que je suis ici les tribunaux, et les rapports au ministere de la justice ne m'ont jamais tant occupé comme depuis quarante jours environ. Je vous assure, monsieurs le Colonnel, que je ne perds pas mon tems, et que de vingtquatre heures j'en passe ordinairement seize dans mon cabinet. S.A. est sans doute persuadeé du contraire puisqu'elle a cru que mon pauvre commis avoit des moments libres puor travailler au greffe; et cepandant il a à peine le tems d'aller diner, et trois commis des autres bureaux ne font pas le travail qu'il fait lui seul

In effetti, come ammette lo stesso Vidau nelle missiva, fu proprio l'insistenza del sovrano a determinarlo nell'elaborazione del codice per Piombino, probabilmente perché ancora non era a conoscenza delle circostanze che motivavano tale insistenza.

Evidentemente, nei giorni a seguire, il legislatore corso ebbe modo di verificare le peculiarità del territorio piombinese e della sua popolazione, tant'è che nella presentazione del codice vi fa ampi riferimenti, descrivendo Piombino come *un atomo negletto gettato sulle rive del Mediterraneo* e il suo popolo *per molti secoli abbandonato dai suoi Sovrani all'arbitrio dei loro agenti, non meno che alle ingiurie del tempo.*

Con decreto del 24 marzo 1808 il codice penale per il Principato di Piombino entrò in vigore il 15 aprile 1808 per essere applicato fino al 18 febbraio 1816, quando, in seguito all'annessione di Piombino al Granducato di Toscana, furono abrogate le leggi del Principato per essere sostituite da quelle granducali.

3. *Peculiarità determinate dalle condizioni socio ambientali*. - Dalla prefazione si possono trarre gli spunti più interessanti per analizzare la genesi del codice e ciò che lo rende più originale al confronto con le codificazioni del tempo. Intanto, proprio dalle espressioni poc'anzi commentate, possiamo dedurre che la scelta dei sovrani di far redigere un codice per Piombino fu effettivamente determinata dalla situazione socio ambientale. Vidau si dilunga tanto a parlare dell'arretratezza del Principato non solo per compiacere il sovrano e prefigurarlo come una sorta di *deus ex machina* dei problemi piombinesi, ma anche per dare il senso della necessità di una legislazione particolare nella cui formazione lo stato del tessuto sociale aveva effettivamente assunto una rilevanza oggettiva.

La deduzione è suggerita, oltre dalla già commentata allusione alla necessità del codice, anche dalla circostanza per cui Vidau, nel seguito della prefazione, fa espresso riferimento alla cultura e alla distribuzione demografica della popolazione per motivare alcune scelte legislative assolutamente moderne rispetto alle codificazioni coeve.

3.1. *I lavori forzati*. - La prima di queste scelte è costituita dai lavori forzati, spesso previsti, in luogo della pena detentiva, per i delitti di polizia correzionale[(19)]. L'autore spiega di aver voluto adattare il sistema repressivo alle caratteristiche della popolazione, composta nella gran parte da agricoltori difficilmente capaci di recepire il significato di una sanzione detentiva, e per questo dice di aver ritenuto più opportuno reprimere reati non gravissimi con i lavori forzati, impiegando i condannati in opere utili al pubblico interesse e -mi sforzo di interpretare- più convenienti alla rieducazione di persone abituate alla vita nei campi, *per lo contrario quale follia sarebbe quella di tenere oziosi nelle carceri di Piombino dei robusti coltivatori, e ciò per servire alla norma delle*

---

dans le mien. Je dois avouer en meme tems que je n'ai pas mis pour le code penal de Piombino mon activité ordinaire, attendu que d'un coté l'ouvrage immense de Mr. Bexon m'a extremèment embrassé, et que d'un autre, la correspondence des loix ayant annoncé un nueau code penal pour tout l'impire, j'ai cru que ce serait perdre inutilement mon tems que d'en faire un particulier pour Piombino. Mais puisque Son Altesse en veut un, je vais m'en occuper entièrement des démain, et je vous assure, monsieur le Colonnel, que je vous l'enverrai dans huit jours.

... Vidau

(19) Come nella maggior parte dei codici coevi, nel codice di Piombino si aveva una tripartizione in reati di semplice polizia, di polizia correzionale e di alto criminale. Nel codice di Lucca viene usata la stessa terminologia, nel codice imperiale si indicano trasgressioni punibili con pene di polizia, delitti punibili con pene correzionali e misfatti punibili con pene afflittive o infamanti. La terminologia del codice francese è ricavata da una traduzione del 1810: *«Codice dei delitti e delle pene per l'Impero Francese, tradotto in italiano da un professore dell'Università di Pisa»,* Firenze, Molini, Landi e comp., 1810.

comuni criminali disposizioni? Ho manifestato la volontà di compiere uno sforzo interpretativo perché, a dire il vero, Vidau, più che parlare di rieducazione, mette in risalto il pubblico bene; ma, considerando quanto sia, tutto sommato, banale, per un giurista di quella levatura, abbandonarsi a soluzioni semplicistiche, per le quali l'interesse della collettività si ridurrebbe ad ottenere dei prodotti dal lavoro dei condannati, e non trascurando altri orientamenti moderni e umanitari seguiti dal Commissario Generale, mi è sembrato più logico intravedere anche la volontà di adattare il meccanismo sanzionatorio alla cultura contadina.

La previsione dei lavori forzati per punire delitti di polizia correzionale è frequentissima[20], tant'è che oltre ad essere concepiti come unica pena per vari reati, spessissimo vengono indicati in alternativa alla detenzione qualora il condannato non abbia di che mantenersi in carcere[21]. In realtà questo meccanismo sostitutivo è adottato anche per punire i delitti più gravi (art.19), ma l'art.18 ci offre la possibilità di individuare chiaramente le differenze tra le due ipotesi, infatti per i condannati ai lavori pubblici (sanzione prevista per i reati di alto criminale) è previsto l'obbligo di svolgere qualsiasi lavoro venga loro prescritto, mentre si lasciano i condannati ai lavori forzati liberi di scegliere quali lavori effettuare. Inoltre l'ultima parte dell'articolo precisa che i lavori forzati non comportano assolutamente l'imposizione di alcun vincolo o segnale. Ciò contribuisce ancora di più a distanziare i due tipi di pena e la loro funzione rieducatrice, come verrebbe confermato anche da una lettera del 22 luglio 1811 inviata dal Vidau al Presidente del Tribunale di Piombino, con cui ribadisce «che con la pena de' lavori pubblici il codice à inteso di esprimere quella dei ferri; tanto più che la catena è una precauzione necessaria all'esecuzione della condanna, e un segno dell'infamia inflitta al condannato»[22].

Volendo paragonare il codice piombinese a quello dell'Impero Francese, ad esempio, è pacifico che da questo punto di vista le diversità non siano evidentissime, anche il secondo impone le catene per i condannati ai lavori pubblici[23], così come prevede l'obbligo dei detenuti di lavorare negli istituti di legge[24], stabilendo anche in questo caso che i rei per delitti correzionali possano scegliere quali lavori effettuare[25], al contrario di quanto avviene per soggetti colpevoli di misfatti. Le differenze risiedono in altri aspetti: innanzitutto va menzionata la maggiore possibilità di applicazione dei lavori forzati nel codice piombinese, data la sua natura non necessariamente detentiva e l'eventualità della sua comminazione, anche in alternativa alla reclusione, visto che «La pena della carcerazione, quando eccede giorni quindici, e che il carcerato non abbia mezzi di sussistenza, produce quella del lavoro forzato per tutto il tempo della carcerazione.» (art.17).

---

[20] Vedi artt.12, 98 e ss. Alla diffusa previsione dei lavori forzati corrispose una larga applicazione degli stessi da parte del Tribunale Correzionale, cfr. Vicariato di Piombino in Archivio di Stato di Pisa (A.. St. Pisa).

[21] Art.17.

[22] A. St. Pisa, Vicariato di Piombino, n.521, foglio196.

[23] Art.15 codice dell'Impero Francese: «Gli uomini condannati ai pubblici lavori saranno impiegati ai lavori più faticosi; essi strascineranno ai piedi una palla di ferro, o saranno attaccati a due a due con una catena, allorché sarà permesso dalla qualità del lavoro a cui verranno impiegati.» Sul codice imperiale cfr. A. CHAUVEAU e F. HÉLIE, *Teorica del codice penale*, Nuova traduzione italiana sulla quinta edizione francese del 1872 diretta dal Prof. ENRICO PESSINA, Napoli, 1886.

[24] Art.21 codice francese: «Ogni individuo dell'uno o dell'altro sesso, condannato alla pena della reclusione, sarà rinchiuso in una casa di forza, e impiegato in lavori, il prodotto dei quali potrà essere erogato in parte a suo profitto, come verrà regolato dal Governo. La durata di questa pena sarà di cinque anni almeno, e di dieci al più.»

[25] Art.40 codice francese: «Chiunque sarà stato condannato alla pena della prigionia, sarà rinchiuso in una casa di correzione, ove sarà impiegato, a sua scelta, in alcuno dei lavori stabiliti in quella casa...»

Che i lavori forzati non comportassero necessariamente la sanzione detentiva emerge anche dall'art.22, ove si riconosce al condannato la possibilità di non risiedere in carcere a patto di pagare una cauzione, almeno questo sembra il significato più plausibile dell'espressione: «rimanere in stato di arresto, o dare idonea pagheria di eseguire detti lavori».

Ho insistito nel confronto con il codice imperiale perché nel 1812 sostituì le legislazioni penali degli Stati alleati della Francia eccetto quella di Piombino, che quindi fu l'unica ad essere applicata parallelamente a quella francese fino al 1816[(26)]. Ma una certa modernità è apprezzabile anche attraverso il paragone con altri codici del primo ottocento: il codice di Lucca, redatto anch'esso da Vidau, ma sulla scorta della legislazione del 1791, con l'art.56 stabilisce sbrigativamente che i condannati alla pana correzionale del carcere per più di venti giorni dovranno essere impiegati nella sala del lavoro[(27)]. L'art.15 della legge sulla giustizia correzionale del regno di Napoli del 1808, viceversa, pur non contenendo una disciplina precisa e dettagliata come quella del codice piombinese, si dimostra permeato da finalità umanitarie, prevedendo l'obbligo dei detenuti della casa correzionale di essere adibiti ai lavori adatti alla propria condizione e, qui possiamo trovare un'analogia col codice piombinese, attribuendo al giudice la facoltà di concedere al condannato gli arresti domiciliari, anche se nulla è detto riguardo all'eventuale obbligo di svolgere dei lavori in quest'ultimo caso[(28)]. Neanche in un'opera successiva quale il codice toscano del 1853 si trovano aperture come quelle descritte; la codificazione granducale semplicemente prescrive l'obbligo del condannato alla pena detentiva di lavorare sempre all'interno della «sua cella o in altra stanza assegnatagli», dovendo rimanere nell'istituto per tutta la durata della pena[(29)].

All'esito di quest'analisi mi sento di escludere la casualità dell'impianto normativo con cui sono previsti i lavori forzati nel codice di Piombino: la possibilità di risiedere fuori dall'istituto di pena alla sola condizione di prestare una cauzione, atta a garantire l'esecuzione dei lavori liberamente scelti per espiare la condanna, manifesta un orientamento ben distante da quello più repressivo del sistema francese o da quelli

---

(26) A Lucca il codice imperiale sostituì quello redatto da Vidau a partire dal 1° gennaio 1811 -anche se la ratifica da parte del Senato avvenne solo il 7 luglio 1812, A. St. Lucca, Senato, n.6, c.36-, cfr. G. TORI, *Ideali e riforme nei lavori del Consiglio di Stato e del Senato*, in *Il Principato Napoleonico dei Baciocchi*, cit.; quello di Napoli fu sostituito nel 1812, sebbene il codice imperiale sia stato applicato dopo alcune modificazioni che, moderando certi aspetti autoritari e alcune recrudescenze punitive, lo rendevano più vicino agli orientamenti della codificazione precedente, cfr. M. DA PASSANO, *La codificazione del diritto penale a Napoli nel periodo francese*, in *Le leggi penali di Giuseppe Bonaparte per il Regno di Napoli (1808)*, a cura di S. VINCIGUERRA, Padova, Cedam, 1996. Relativamente alla vigenza del codice di Piombino sino al 1816 cfr. A. Sto. Piombino, Comune di Piombino, n.11.

(27) Art.56 codice di Lucca: «I condannati alla pena della detenzione saranno egualmente obbligati a lavorare a profitto dello Stato nel recinto di una casa destinata a tal uopo. Quelli poi condannati correzionalmente alla carcere, qualora debbano rimanerci per un tempo maggiore di giorni venti, saranno anch'essi tradotti alla sala del lavoro.»

(28) Art.15 legge sulla giurisdizione di polizia e sulla giustizia correzionale del Regno di Napoli: «Le misure delle pene stabilite nell'articolo precedente sono le seguenti:

I°. La detenzione può estendersi da tre giorni sino a due anni, e si espia in luogo chiuso sì, ma senza alcuna restrizione penosa, e diverso dalle prigioni della giustizia criminale. E' nella facoltà del giudice lo stabilire per luogo di detenzione la casa stessa del reo, quando le circostanze l'esigano.

2°. La casa di correzione obbliga i detenuti ai lavori adatti alla loro condizione, e alla rispettiva arte o mestiere. La durata di questa pena è la stessa che quella della detenzione...»

(29) Art.17 codice toscano: «Ogni condannato alla carcere lavora nella sua cella o in altra stanza assegnatagli, e rimane per tutta la durata della pena in segregazione continua dagli altri condannati. Il condannato per altro, che ha toccato il settantesimo anno, è ammesso, se vuole, a lavorare in compagnia di altri condannati sotto la disciplina del silenzio.»

semplicemente meno accurati di altre legislazioni italiane. Per questo sono portato a dedurre, non senza una certa cautela, che la prefazione di Vidau sia attendibile nell'indicarci le condizioni socio culturali della popolazione quali cause degli indirizzi legislativi perseguiti, ovverosia, attribuire il più possibile alla sanzione la capacità di rieducare persone abituate alla vita di campagna, penso io, oltre che *rendere utile e proficua la pena medesima a vantaggio del pubblico bene*.

3.2. *I Giudici di Pace.* - L'altra scelta che l'autore afferma di aver operato a causa dalla situazione socio-demografica è quella di aver attribuito ai presidenti delle comuni le funzioni di Giudici di Pace.

L'art.341 affida loro la competenza a conoscere e giudicare per i delitti di polizia semplice commessi nel territorio comunale, ed anche in questo caso il legislatore si serve della presentazione per illustrare i motivi che lo hanno indotto a produrre un tale cumulo di poteri in capo ai presidenti delle comunità[30]. In pratica Vidau ripercorre la descrizione già fatta dell'ambiente e della popolazione e considerando l'esiguo numero di abitanti ormai rimasti nei comuni dello Stato[31], ritiene sia quasi impossibile riuscire a nominare un giudice libero da vincoli di parentela o di affinità con la maggior parte dei cittadini e quindi, vista anche la scarsa importanza dei reati di competenza, tanto vale, incaricare di quell'ufficio i presidenti[32].

In maniera abbastanza curiosa l'autore paragona i comuni dello Stato alle *prime Colonie dei Pelasgi venute in Italia, nelle quali il Capo della Colonia passava ancora al di là del breve confine della semplice Polizia.*

A chiusura di questo brevissimo esame delle caratteristiche dettate dalle peculiarità socio ambientali va anche sottolineata la differenza dal codice di Lucca, nel quale sono difficilmente riscontrabili soluzioni giuridiche locali.

4. *Modernità e contraddizioni nel lavoro del Vidau*. - Nella sua introduzione Vidau dice di aver consultato *la famosa legge del 3. Brumale anno 4. il sublime progetto del codice penale del Regno d'Italia, e l'opera istruttiva di Bexon*. Ma come ho già avuto modo di affermare, furono i Principi a chiedere al Commissario Generale una codificazione penale per Piombino ed in questo si adoperarono per mettere a sua disposizione le suddette opere. Elisa Bonaparte si interessò personalmente del progetto di codice per il Regno di Baviera redatto da Scipione Bexon, come del resto è testimoniato da una lettera[33] di congratulazioni con cui, oltre ai ringraziamenti per aver ricevuto l'opera, la Principessa elogia il giurista parigino per la brillantezza del suo lavoro. In effetti nel codice di Piombino si riflettono molti degli orientamenti seguiti dal Bexon[34], ma, anche per motivi di economia, ritengo opportuno soffermarmi solo su alcuni istituti.

---

[30] L'art.393 attribuisce ai Presidenti delle Comuni anche le funzioni della Polizia Giudiziaria relativamente ai delitti di giustizia correzionale e di alto criminale.

[31] Cfr. GHELARDONI, *Piombino. Profilo di storia urbana*. cit.

[32] L'art.1 parte seconda del codice di Lucca incarica i commissari di polizia dei cantoni per giudicare sui reati di semplice polizia; ciò avvenne non nell'intento di perseguire una tradizione giuridica locale, bensì perché mancavano soggetti adeguatamente preparati ad amministrare la giustizia (A. St. Lucca, Gran Giudice, b. 2). Per l'art.7 del decreto sull'organizzazione giudiziaria del Regno di Napoli i Giudici di Pace venivano scelti tra i proprietari domiciliati nel ripartimento.

[33] A. St. Lucca, Segreteria di Stato e di Gabinetto, n.194, 8, n.24.

[34] S. BEXON, *Application de la théorie de la législation pénale, ou code de la sureté publique et particuliere, fondé sur le régles de la morale universelle, sur le droit des gens ou primitif des sociétés, et sur le droit particulier, dans l'état actuel de la civilisation; rédigé en project pour les états de sa Majesté le Roi de Baviére,* Coucier, Paris, 1807. Il progetto redatto da Scipione Bexon è preceduto da una prima

Vorrei innanzitutto parlare del potere discrezionale affidato al giudice nella valutazione del reato e nell'applicazione della pena. Su questo ho già avuto modo di compiere un'analisi nel volume sul codice penale per il Principato di Lucca, al quale mi sia consentito rimandare anche per altri aspetti caratterizzanti il codice piombinese e commentati in quella sede per effettuare un raffronto tra le due opere[35]. Ma, senza volermi ripetere in concetti già espressi, mi pare opportuno ritornare sul sistema sanzionatorio, perché ci segnala un orientamento che lo stesso Vidau, nella sua prefazione, non esita a definire una *singolare eccezione* alla *massima generale dei Criminalisti più celebri*. In pratica l'autore dichiara di trovare più equa una giustizia che punisce soggettivizzando il più possibile il reato e adattando quindi la pena al reo, alla sua cultura e alla sua capacità di recepire il significato della sanzione. Viceversa, nel codice lucchese, riproducendo quasi letteralmente la legislazione penale del 1791, era previsto un sistema sanzionatorio piuttosto legato agli antichi meccanismi proporzionalisti, per i quali ad ogni reato doveva corrispondere una pena precisa e proporzionale, allo scopo di difendere i cittadini dall'arbitrio dei giudici. L'ampio dibattito scaturito, su iniziativa del Ministro della Giustizia di Lucca, Luigi Matteucci[36], intorno allo scarso potere discrezionale attribuito ai giudici, è senza dubbio lo specchio di un periodo di trapasso culturale in cui si stavano confrontando le vecchie teorie, che da Montesquieu in poi avevano esautorato i giudici di ogni facoltà nell'irrogazione della sanzione, con quelle che poi avrebbero trovato cittadinanza nei codici moderni[37]. L'avvocato corso, che non sempre era stato sensibile alle critiche del Matteucci in sede di approvazione del codice lucchese[38], con quello di Piombino dimostra di aver maturato con grande consapevolezza certi principi e costruisce un impianto normativo in cui si lascia al giudice la possibilità di punire l'infrazione della legge penale scegliendo fra diverse la pena da comminare e, comunque, potendo quantificarla con grande discrezione, essendo sempre previsto un ampio intervallo edittale.

Il codice di Piombino contiene anche una norma di carattere generale, l'art. 25, che assumendo un ruolo analogo a quello svolto ad esempio dall'art.133 del codice Rocco, suggerisce i criteri discretivi da seguire in sede di valutazione della fattispecie criminosa, del reo e della sanzione da irrogare, indicando: la causa del delitto, le sue conseguenze, il grado di premeditazione nonché le condizioni del colpevole, con il manifesto intento di individuare la pena più adatta alla sua rieducazione.

Possiamo anche trovare alcuni legami con l'art.374 del progetto di Bexon che testualmente recita: «Dans l'application des peines, le juge doit, en général, considérer le danger, l'alarme, et le préjudice résultant d'une action défendu, ou de l'omission d'une action ordonnée, les motifs qui ont pu les produire, le caractére et la qualité de

---

parte teorico filosofica che, assumendo i profili del trattato, analizza i vari aspetti etico sociali che vengono coinvolti dalla legislazione penale.

[35] CALLAIOLI, *Rapporti fra il codice penale di Lucca e il codice penale di Piombino*, cit.

[36] A. St. Lucca, Gran Giudice, n.100, prot. n.2676. Il Ministro della Giustizia di Lucca presenta il codice penale per il Principato di Lucca al sovrano criticando la troppo rigida classificazione della gravità dei reati, che riproduce quella del codice rivoluzionario del 1791.

[37] Sull'argomento cfr. G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, vol. I, *Assolutismo e codificazione del diritto*, Il Mulino, Bologna, 1976.

[38] In proposito cfr. CALLAIOLI, *Rapporti fra il codice penale di Lucca e il codice penale di Piombino*, cit., in cui lo sviluppo dal proporzionalismo del codice lucchese alle tesi osservate con il codice piombinese è descritta anche come momento di arrivo di un percorso evolutivo provocato dalle critiche del Matteucci in sede di approvazione del codice di Lucca, come del resto per altri istituti, che nel codice per Piombino assumono connotati più moderni rispetto al codice del 1791.

leur auteur, et le besoin que la société a de moyens plus ou moin puissans, et d'exemples plus ou moins frappans, pour les prévenir, les réprimer, ou les réparer»[(39)].

L'ultimo richiamo alla prevenzione generale non mi pare molto illuminato, fino quasi a stonare in una codificazione così permeata da significati umanitari[(40)] e scelte tecniche moderne, ma Vidau, che pure ammette di essersi ampiamente ispirato al Bexon, non inserisce nell'art.25 alcun richiamo alla prevenzione generale, limitandosi a parlare della «maggiore o minore probabilità del reo stesso di correggersi ed emendarsi». In questo credo che il pensiero di Vidau sia stato influenzato più da altri studi, quali il progetto di codice penale per il Regno d'Italia -anch'esso citato dall'autore nella presentazione-, che non dal lavoro di Bexon.

Comunque, alla conclusione di queste riflessioni, considerando l'assenza di norme analoghe sia nel codice di Lucca sia in quello imperiale, riceviamo la sensazione di una notevole modernità.

Proseguendo in questo tipo di confronti è interessante esaminare anche l'istituto del concorso formale di reati, sconosciuto nel codice lucchese come in quello francese, ma presente sia in quello di Piombino sia nel progetto di Bexon. Nel primo, l'art.40 sanziona il concorso di reati con unica azione mediante il meccanismo del cumulo giuridico, ovverosia aumentando la pena pecuniaria o temporanea prevista per la fattispecie più grave; adotta invece, per obiettive ragioni, il metodo dell'assorbimento qualora il fatto più grave sia perseguito attraverso una sanzione non quantificabile. L'art.512 del progetto per la Baviera[(41)] prescrive in ogni caso il criterio dell'assorbimento, dettando la comminazione del massimo di pena del reato più grave.

La circostanza non è di scarso rilievo, data la modernità di questi *modi puniendi*, come confermato anche dalla tardiva adozione del cumulo giuridico nel sistema italiano[(42)]. Punire il concorso di reati con unica azione mediante il cumulo giuridico, o con l'assorbimento, è sintomo di una certa raffinatezza intellettuale, in virtù della quale giuristi quali Vidau e Bexon apprezzarono la minore riprovazione morale di un reo che si determina a delinquere una volta soltanto, rispetto a quella di colui che decide di violare il patto sociale in più occasioni. Lo stesso non può dirsi per altri legislatori, visto, come detto, che l'istituto è assente non solo nel codice lucchese, ma anche in quello imperiale.

A questo punto risulta interessante il confronto con la disciplina del concorso materiale di reati, che ci consente di apprezzare le indecisioni e la scarsa consolidazione di certi concetti in un periodo di estremo fermento ideologico. Vidau non inquadra il concorso di reati con più azioni come un'entità autonoma, ma lo confonde con la recidiva, tant'è

---

(39) Il progetto per la Baviera, pur costituendo nella tecnica e nella struttura un vero e proprio codice moderno, in alcune occasioni si infarcisce delle elaborazioni tipiche del trattato, tant'è che con l'art.510 torna sull'argomento per specificare ancor meglio quali siano i criteri da seguire per la scelta fra più pene: «Lorsque, la loi laisse au juge le choix d'une peine, ou d'une autre, il doit choisir la plus convenable, la plus utile, la plus d'accord avec la position, l'état, les facultés du coupable, la plus propre à influer sur sa sensibilité, et la mieux adaptée au fait en lui-meme et à ses circostances.»

(40) Il 1° comma dell'art.515 dell'opera di Bexon richiama ancora l'*exemple* fra le finalità della pena:«Dans l'application et la graduation des peines, la loi fait aux juges un devoir impérieux de chercher sans cesse, et dans leur distribution, à prévenir les délits et les crimes, par l'exemple, et par la correction des coupables.»

(41) Art.512 progetto di codice per la Baviera: «Lorsque quelqu'un, exécute un acte qui renferme en soi plusieurs délits ou crimes, le juge doit infliger la peine ordinaire attachée au délit, ou au crime le plus grave, au *maximum* du degré de celle qui lui est applicable, mais sans pouvoir rien y ajouter de la peine de l'autre délit, ou de l'autre crime.»

(42) Solo con la novella dell'11 aprile 1974 è stato introdotto il cumulo giuridico, sino ad allora era previsto il sistema del *tot crimina tot poenae*, pur con dei temperamenti, a differenza del codice precedente che applicava il criterio dell'assorbimento.

vero che l'art.41 recita testualmente: «Chiunque commette successivamente molti delitti è punito giusta le norme stabilite nel titolo, concernente i recidivi.» Ed infatti nel titolo dedicato alla recidiva[43] si fa riferimento a delitti che, succedutisi nel tempo, devono essere puniti con l'aggravante della recidiva, anche senza l'intervento di una condanna per il primo degli stessi. Tutto ciò è in aperto contrasto con le teorie umanitarie quanto con quelle utilitaristiche o quelle proporzionalistiche, visto che sia per le prime, come per le altre, l'insufficienza della sanzione è dimostrata solo a seguito di una condanna. La ragione della recidiva risiede proprio nella circostanza che il delinquente, commettendo un nuovo crimine, dimostra la pochezza degli effetti correttivi sortiti dalla prima repressione. Non è possibile giustificare l'aggravio di pena se per il primo reato non c'è stata una punizione, poiché non esiste la prova dell'inefficacia della condanna, e quindi, non si concretano le ragioni per dare applicazione alla recidiva.

Eppure Vidau non segue questo indirizzo, nonostante una tradizione filosofica abbastanza consolidata[44] e osservata anche dal duro legislatore imperiale, il quale, pur organizzando l'istituto in maniera molto più approssimativa di quanto avvenga nel codice di Piombino, dispone l'aggravante della recidiva solo allorché sia intervenuta una condanna per un reato precedente[45]. Ma ciò che più stupisce è l'orientamento più evoluto cui il Commissario Generale aveva aderito già con il codice lucchese [46]; allora viene da chiedersi se, con la disciplina adottata nel codice di Piombino, egli ritenesse rimediare non tanto ai mancati effetti di una sentenza di condanna, quanto alla pericolosità dimostrata dal delinquente cedendo nuovamente ad impulsi criminosi, prescindendo dall'esistenza o meno di un pregresso intervento correttivo da parte dello stato.

Del resto è anche difficile credere che la scelta di Vidau sia figlia del caso, vuoi per la sua competenza, vuoi perché anche il progetto di Bexon, cui spesso si ispira, disegna l'istituto della recidiva in maniera assolutamente conforme alle tesi più comuni: nel

---

[43] L'art.82 usa in modo piuttosto generico l'espressione «dopo aver commesso» e non «dopo esser stato condannato», come vorrebbero le tesi più accreditate; ma più ancora è l'art.84 a darci la dimensione dell'indirizzo seguito da Vidau, allorché differenzia il regime sanzionatorio della recidiva tra il caso che per il primo reato sia intervenuta condanna o meno, rispettivamente con il 2° e con il 1° comma della suddetta norma.

[44] Già fra il secondo e il terzo secolo dopo Cristo, CALLISTRATO affermava «quod si ita correcti in iisdem deprehendantur, exilio puniendi sint, nonnumquam capite plectendi» (Digestum, de poenis), pensiero cui innumerevoli giuristi hanno ritenuto di aderire, ad esempio il FARINACIO non ammetteva l'aggravamento della sanzione «nisi de primis delictis fuerit condemnatus et punitus», e ciò perché «alias sine tali punitione reiterando delictum non possit dici incorrigibilis» (Quaestiones, 18, n.9). Solo pochi non hanno giudicato necessaria una prima condanna per ritenere un reato commesso in recidiva, tra questi il GOMEZ che ammette l'aggravio di pena «etiam quando de primis delictis non fuit punitus, nec condemnatus» (in Tract. De delict., c.5, tit. De Furt, n.9).

[45] Ogni disposizione del Capitolo IV del codice imperiale dedicato alla recidiva fa riferimento ad una precedente condanna; art.56: «Chiunque, dopo essere stato condannato per un misfatto, ne avrà commesso un secondo...»;

art.57: «Chiunque, dopo essere stato condannato per un misfatto, avrà commesso un delitto punibile correzionalmente,...»;

art.58: «I colpevoli condannati correzionalmente..., nel caso di nuovo delitto,...».

[46] L'art.63 del codice di Lucca, unico della «Sezione II. Dei Recidivi», recita: «Chiunque sarà stato condannato alla pena dei ferri, o dell'ergastolo, o alla detenzione, o alla degradazione Civica, o finalmente alla Berlina, se dopo la prima condanna avrà commesso un nuovo delitto meritevole di una delle suddette pene, sarà condannato primieramente a subire la detta pena, ed in seguito a rimaner chiuso per tutti i suoi giorni, ed a lavorare a profitto dello Stato nel recinto della casa destinata per coloro, che sono condannati alla pena della detenzione».

«chapitre IV. De la Récidive» gli artt.273 e ss. fanno sempre riferimento ad una precedente condanna, giudizio o pena[47].

Anche senza voler azzardare congetture sui motivi della soluzione adottata dall'avvocato corso, non possiamo fare a meno di considerare la contraddizione con la *forma mentis* palesata invece in molti altri istituti del codice piombinese[48], circostanza questa che costituisce un prezioso indizio nell'apprezzare il segno di un grande fermento ideologico in un codice collocato in un momento di trapasso culturale, in cui non si erano ancora consolidati i crismi del diritto penale moderno.

5. *Ruolo del Vidau*. - In questo contesto, ricco di peculiarità determinate anche da soluzioni giuridiche locali, Vidau non rivestì solo il ruolo del legislatore e del procuratore generale, ma anche quello di interprete autentico del codice e in genere di ogni disposizione del nuovo ordinamento giudiziario, i cui connotati sfuggivano spesso ai vari funzionari della giustizia.

Tale realtà emerge con palmare evidenza dai rapporti epistolari intercorsi tra l'avvocato corso e i funzionari dei tribunali del Principato: sono moltissime le occasioni in cui Vidau risolve i dubbi degli altri magistrati relativamente a problemi di competenza o di necessità dell'azione penale. In alcune circostanze fece valere il suo ruolo di superiore gerarchico anche per consigliare l'applicazione o meno di una legge. Faccio soltanto pochi esempi: nel marzo 1809 comunicò al Commissario del Principe di Piombino di non comminare sanzioni in osservanza ad un regolamento emesso dal Maire di Piombino, in quanto lesivo dei principi fondamentali della vigente legislazione e avvertì che, diversamente, il Tribunale di Cassazione avrebbe annullato la relativa sentenza. Non solo, con la stessa lettera si premurò anche di raccomandare allo stesso Commissario di non pubblicizzare il contenuto della missiva, onde evitare che da un'abrogazione esplicita di quel provvedimento scaturisse del discredito nei confronti dell'autorità emanante[49].

Pochi mesi dopo il Commissario Generale manifestava le stesse preoccupazioni per un regolamento del Prefetto di Piombino con il quale si prevedevano delle pene correzionali, quando invece quell'organo, ex art.96 del codice penale, era competente ad emanare disposizioni prescriventi solo pene contravvenzionali, quindi esortava ancora una volta il Commissario di Piombino ad informare tutti i funzionari della giustizia della necessità di disapplicare la fonte in oggetto, relativamente alle sanzioni previste in violazione del codice penale, avendo però sempre cura di non diffondere pareri negativi sui regolamenti e sulle autorità emananti[50].

---

[47] Il 4° capitolo del progetto di codice per la Baviera, dedicato alla recidiva, contiene una disciplina dettagliata dell'istituto che si sviluppa dall'art.273 all'art.291; per motivi di economia riproduco qui solo l'art.273: «Quiconque, ayant une premiére fois subi une peine, se met dans le cas d'en encourir de nouvelles, pour un meme fait, ou pour un fait qui en approche, ou peut lui etre assimilé, annoncant plus de négligence ou plus de mépris pour les lois, et moins d'attachement à la chose publique; sa conduite inspirant plus de danger et plus d'alarme; devenant plus nuisible, et présentant plus de malignité, il doit etre opposé des moyens plus puissans à la volonté de la récidive; et celui qui s'en rend coupable, doit encourir des peines plus fortes, que celles établies pour le premier fait».

[48] Effettivamente sono svariati gli istituti in cui è possibile verificare un'evoluzione positiva del pensiero di Vidau dal codice di Lucca a quello di Piombino; fra i pochissimi rimasti estranei a questo processo, voglio ricordare anche la regolamentazione della compartecipazione, che comunque nel codice di Piombino si articola su binari analoghi a quelli del codice lucchese, mentre per la recidiva, come detto, si compie addirittura un passo indietro. Per il confronto tra compartecipazione, nonché tra altri istituti, del codice di Piombino e di quello di Lucca cfr. CALLAIOLI, *Rapporti tra il codice penale di Lucca e il codice penale di Piombino*, cit.

[49] A. St. Pisa, Vicariato di Piombino, n.520, 222.

[50] ibidem, n.520, 305.

La francesizzazione delle istituzioni e della politica del piccolo stato piombinese era talmente significativa che in svariate occasioni i giudici del Principato ebbero difficoltà a capire se e come applicare il loro codice penale in luogo delle leggi imperiali, e, come al solito, fu Vidau a dirimere ogni questione. Il caso che più fece discutere riguarda un'ipotesi di favoreggiamento alla diserzione: un marinaio dell'Impero, di stanza a Livorno, aveva disertato e trovato rifugio presso dei sudditi del Principato, e il Commissario del Principe non sapeva quali leggi applicare. Vidau si espresse subito chiaramente[51], affermando che dovevano prendersi in considerazione le norme del codice penale di Piombino, e non le leggi dell'Impero, dato che il reato era stato commesso nel territorio piombinese. Inoltre il Commissario Generale fece presente che anche Piombino, quale alleato della Francia, era da considerarsi in guerra. La circostanza poteva assumere rilievo qualora il reato consistesse nell'aver aiutato a disertare, perché il codice di Piombino prevede due soluzioni diverse a seconda che il delitto sia commesso in tempo di pace o di guerra. Viceversa non ci sarebbero stati problemi nel caso in cui il reato fosse costituito dall'aver dato asilo a chi aveva già disertato, in quanto le norme non fanno alcuna distinzione in proposito.

La curiosità dell'episodio è data dal fatto che Vidau dovette scrivere altre due volte per chiarire la situazione e spiegare anche il significato degli artt.144, 156 e 190, atteso che né il Comissario del Principe né il Presidente del Tribunale avevano compreso quale fonte applicare né come determinare la condizione politico internazionale dello Stato per discernere la disposizione da applicare[52].

Se ai problemi di diritto internazionale e costituzionale derivanti dall'alleanza con la Francia, aggiungiamo anche quelli dipendenti dall'isolamento del precedente sistema giudiziario piombinese, è facile immaginare l'imbarazzo di alcuni giudici nell'utilizzo di uno strumento assolutamente nuovo quale appariva ai lori occhi il codice penale -ho ricordato in precedenza che fino all'introduzione della legislazione bonapartista, le leggi vigenti erano ancora gli antichi statuti[53]-. Anche in questo caso mi limito ad un esempio: al Giudice di Pace di Scarlino capitò di condannare un imputato contumace senza prova alcuna della sua colpevolezza. Volendo trovare una spiegazione ad una decisione così singolare, viene da pensare che il giudice abbia dato applicazione agli antichi statuti comunali, i quali, analogamente a quelli di Piombino, dettavano la presunzione di colpevolezza, e la conseguente condanna, del prevenuto contumace[54]. Vidau intervenne tempestivamente presso il Commissario di Piombino scrivendogli quale fosse il corretto comportamento del giudice, il quale non solo aveva sanzionato un cittadino in assenza di una qualsivoglia prova, ma aveva anche ordinato l'esecuzione della sentenza nonostante l'appello del Commissario del Principe. Ma non mancarono gli appunti anche per quest'ultimo, che aveva sbagliato a sua volta, dovendo limitarsi a segnalare al Commissario Generale l'anomalia, essendo solo quest'ultimo il magistrato competente a proporre impugnazione nell'interesse della legge[55].

Queste poche parole per fornire l'effettiva dimensione della figura del Vidau, che visse un rapporto estremamente stretto con la vita del codice; vuoi per esserne l'autore, vuoi per gli incarichi rivestiti, comunque emerge un quadro in cui il significato storico dell'uno può essere difficilmente disgiunto da quello dell'altro, o per meglio dire la valutazione complessiva del codice risente necessariamente del ruolo che ebbe il suo autore nel guidarne l'applicazione.

---

[51] ibidem, n.523, 287.
[52] ibidem, n.521, 267 e n.523, 332.
[53] Del Gratta, Giovan Battista De Luca e gli Statuti di Piombino, cit.
[54] Statutorum Plumbinensium, lib. III, cap.I, n.5.
[55] A. St. Pisa, Vicariato di Piombino, n.519, 520.

6. *Conclusioni*. - A questo punto non appariranno inutili le parole spese all'inizio di questo contributo sulle condizioni socio ambientali e sulla volontà dei sovrani di francesizzare i costumi e le istituzioni, poiché è a fronte di questo contesto che appare significativa la scelta dei Baciocchi di non abolire il codice di Piombino per adottare quello francese.

Non ho mai rinvenuto un documento da cui trarre la spiegazione della sua sopravvivenza, ma ritengo comunque possibile tentare un'analisi che possa farcela immaginare.

In questo genere di riflessione vanno considerate contestualmente le circostanze sopra commentate. In altre parole, ritengo che la presenza di soluzioni dettate dalle ragioni del territorio e della popolazione, insieme ad un'impostazione tecnicamente moderna e, sul piano dei contenuti, volta a soddisfare istanze umanitarie -pur con qualche contraddizione-, abbiano costituito validi motivi per non abrogare un codice peraltro, voluto con insistenza dai sovrani.

Diversamente, il codice Napoleone, oltre a costituire un punto di arresto nell'evoluzione etico filosofica del diritto penale, poteva anche divenire oggetto di un'applicazione imprecisa e casuale, al contrario di quello di Piombino, sulla cui vigenza interveniva la supervisione di chi l'aveva redatto. Se il Commissario Generale non fosse stato l'autore del codice, probabilmente la sua applicazione avrebbe offerto minori spunti di discussione, e forse i Principi avrebbero avuto un motivo in meno per non sostituirlo con quello francese.

Come accennavo, il significato di questa scelta è accresciuto dalla fedeltà e dalla adesione dimostrata dai Baciocchi alla politica imperiale attraverso un'opera di francesizzazione delle istituzioni che si dilatava fino all'intervento in campo religioso. Per questo non credo che la vigenza del codice penale di Piombino si sia protratta per caso sino al 1816, ciò costituendo un indiscutibile significato storico nel diritto penale moderno.

FABRIZIO CALLAIOLI